

Codice A1811A

D.D. 3 maggio 2016, n. 1011

Ferrovia del Canavese, D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, comune di Cuorgne' (TO), via Torino n. 33, distinto al foglio n. 12, mappale n. 396, alla progressiva km 32+625 sulla tratta Rivarolo – Pont. Proprieta' FENOGLIO GADDO' Carlo Francesco.

PREMESSO CHE

il sig. FENOGLIO GADDO' Carlo Francesco, in qualità di proprietario, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di ristrutturazione e riqualificazione edilizia con recupero, restauro, realizzazione di autorimessa interrata ed ampliamento di fabbricato attualmente in disuso sito in comune di Cuorgnè (TO), via Torino n. 33, distinto al foglio n. 12, mappale n. 396, alla progressiva km 32+625 sulla tratta Rivarolo – Pont;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T. ha trasmesso al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, in data 16.02.2016, con nota prot. n. 5151, acquisita agli atti in data 19.02.2016, con prot. n. 7735/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, ricade su una tratta già a binario doppio, in quanto nei pressi della stazione di Cuorgnè, e risulta altresì compatibile con futuri potenziamenti della linea e con la possibilità di apportare miglie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Cuorgnè (verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 23.09.2015) , come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

in data 10.03.2016, con nota prot. n. 11423, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014;

in data 24.03.2016 due funzionari, su incarico del Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, alla presenza di un rappresentante del G.T.T. e dei tecnici incaricati, hanno effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto alla documentazione presentata ed è stato riscontrato che:

- sul fronte prospiciente i binari esiste un avancorpo non riportato a catasto;
- non esiste un canale di scolo delle acque ai piedi della scarpata ferroviaria;
- la proprietà confina con la stazione ferroviaria in cui attualmente è già garantito l'accesso ai binari da parte di eventuali mezzi di soccorso.

Nel corso della visita è stato altresì richiesto al progettista l'invio di documentazione integrativa rappresentativa delle opere provvisorie per le interferenze con le strutture preesistenti.

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti;

in data 30.03.2016 il professionista incaricato ha inviato con e-mail, acquisita agli atti in data 04.04.2016 con prot. 15410/A18, una tavola progettuale integrativa denominata “R.04ST – Descrizione sommaria delle opere provvisionali per le interferenze con le strutture preesistenti”;

ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, in data 11.04.2016, con nota prot. n. 16665, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 27.04.2016 l’U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 01025, acquisita agli atti in data 28.04.2016 con prot. n. 19221/A18, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo a questo Settore copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda;

CONSIDERATO CHE

l’intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall’art. 8, comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall’U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese ed il parere favorevole del Comune di Cuornè, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: ”Disposizioni di principio per l’autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980”;

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: “Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31”;

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: “Modifiche all’art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R”;

vista la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ”;

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visto il D.lgs. n. 33/2013;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 7735 del 19.02.2016;

viste le note di questo Settore prot. n. 11423 del 10.03.2016 e n. 16665 in data 11.04.2016;

vista la nota dell’U.S.T.I.F., prot. n. 01025 del 27.04.2016;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 24.03.2016;
visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Cuorgnè n.125 del 23.09.2014.

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, al sig. FENOGLIO GADDO' Carlo Francesco, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, in merito alle opere ristrutturazione e riqualificazione edilizia con recupero, restauro, realizzazione di autorimessa interrata ed ampliamento di fabbricato attualmente in disuso sito in comune di Cuorgnè (TO), via Torino n. 33, distinto al foglio n. 12, mappale n. 396, alla progressiva km 32+625 sulla tratta Rivarolo – Pont, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che il richiedente provveda alla demolizione dell'avancorpo esistente lato binari non rappresentato nella cartografia catastale;

che in ottemperanza all'art. 44 del D.P.R. 753/80 e al comma d) dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 16/R del 28.12.2006, al fine di evitare che le distanze ridotte costituiscano ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque, il canale di scolo dovrà essere realizzato così come previsto in progetto (tav. 5);

che il Richiedente metta in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, siano immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo possa essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dia comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato;

che la recinzione posta a confine della proprietà e non oggetto di richiesta di deroga sia realizzata nel rispetto dell'art. 52 del D.P.R. 753/80 e pertanto ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal ciglio dello sterro.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro gg. 60 dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti